

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



ORIGINALE

13393-201A

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Surroga
INAIL

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 1360/2016

TERZA SEZIONE CIVILE

Cron. 13393

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. Q.I.

- Dott. ROBERTA VIVALDI - Presidente -
- Dott. GABRIELE POSITANO - Consigliere -
- Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere -
- Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI - Consigliere -
- Dott. PAOLO SPAZIANI - Rel. Consigliere -

Ud. 02/03/2018

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 1360-2016 proposto da:

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO X in persona del

Direttore della Direzione Centrale Rapporto
Assicurativo Dott. AC, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio dell'avvocato ANDREA ROSSI, che la rappresenta

e difende unitamente all'avvocato LETIZIA CRIPPA

giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

2018

709

U ASSICURAZIONI SPA, MMP , DI
DA ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 567/2014 della CORTE D'APPELLO
di ANCONA, depositata il 19/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/03/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO
SPAZIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato ANDREA ROSSI;

CASSAZIONE.net

FATTI DI CAUSA

AD convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, **MPM** e la **U** Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'incidente stradale del 15 giugno 2005, allorché, mentre era alla guida della sua autovettura, era stata tamponata da quella condotta da **MPM**.

Intervenne in giudizio l'Inail, il quale, premesso di aver riconosciuto l'incidente come infortunio sul lavoro *in itinere*, domandò, previa surrogazione nel diritto dell'assicurata verso i responsabili, la condanna di questi ultimi a rimborsargli la somma corrisposta alla **D**, a cui aveva pagato l'importo complessivo di Euro 10.860,03, di cui Euro 7.226,76 a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, Euro 3.524,82 a titolo di indennizzo del danno biologico permanente nella misura del 6 per cento ed Euro 108,45 a titolo di spese mediche.

Il Tribunale accolse parzialmente la domanda risarcitoria proposta dalla danneggiata (cui riconobbe la somma di Euro 6.824,00 a titolo di risarcimento del danno alla persona e la somma di Euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da spese mediche) e rigettò la domanda dell'Inail.

La Corte di Appello di Ancona – adita con impugnazione principale dall'Inail e con impugnazione incidentale dall' **U** Assicurazioni s.p.a. – le ha parzialmente accolte entrambe, per un verso riducendo all'importo di Euro 1.850,00 la somma dovuta dalla società di assicurazione e dalla responsabile a titolo di spese mediche; per altro verso accogliendo la domanda di surroga dell'Inail nei limiti della somma di Euro 3.524,82, versata alla danneggiata a titolo di indennizzo del danno biologico permanente.

Per quanto ancora interessa, con precipuo riferimento all'impugnazione principale (con cui l'Inail aveva lamentato il mancato

accoglimento della domanda di surroga in ordine alle somme corrisposte a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta e di indennizzo del danno biologico permanente), la Corte territoriale ha osservato: che, per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione volte ad affermare il principio della non comprimibilità del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale, l'Inail, nel momento in cui agisce con l'azione surrogatoria ex art. 1916 c.c., non ha diritto di recuperare il costo delle prestazioni erogate su ogni somma dovuta all'assicurato a titolo di risarcimento, essendo subentrato nel diritto e nell'azione di quest'ultimo con riferimento alle sole voci di danno coperte dall'assicurazione sociale, limitate al danno patrimoniale e al danno biologico permanente; che, pertanto, nel caso di specie, poteva formare oggetto di surroga soltanto la somma dovuta dal responsabile a titolo di risarcimento del danno biologico permanente (trattandosi di danno coperto dalla garanzia assicurativa) mentre la surroga stessa doveva essere esclusa in relazione a tutte le altre poste di danno non patrimoniale (ed in particolare in relazione a quelle spettanti a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo), trattandosi di componenti del danno spettanti al danneggiato nei confronti del terzo responsabile estranee alla copertura assicurativa.

Ricorre per cassazione l'Inail affidandosi ad un unico motivo di censura.

Gli intimati non svolgono attività difensiva in questa sede.

L'istituto ricorrente ha depositato memoria per l'udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L'unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell'art. 1916 c.c. e dell'art. 142 d.lgs. n. 209 del 2005.

Il ricorrente deduce che la Corte di Appello, dopo aver correttamente affermato, in via di principio, che la surroga dell'Inail

può avere ad oggetto esclusivamente le poste di danno spettanti al danneggiato nei confronti del terzo responsabile che siano ricomprese nell'assicurazione sociale (vale a dire il danno patrimoniale e il danno biologico permanente), avrebbe tuttavia errato nel ritenere che, nel caso di specie, l'accoglimento della domanda di rimborso delle somme erogate a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta avrebbe comportato l'erosione dell'importo risarcitorio spettante al danneggiato a titolo di danno non patrimoniale.

Evidenza che a carico del responsabile era stata liquidata, oltre alla somma (di Euro 3.299,18) dovuta a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo, anche la somma (di Euro 1.850,00) dovuta a titolo di rimborso per le spese mediche sostenute dalla danneggiata.

Sostiene che mentre la prima somma non poteva formare oggetto di surroga (in quanto relativa ad una componente del danno non patrimoniale non coperta dall'assicurazione sociale), in relazione alla seconda ben avrebbe potuto essere accolta la rivalsa dell'istituto, integrando essa una posta di danno patrimoniale emergente, e rientrando pertanto nella tipologia dei pregiudizi indennizzati dall'Inail.

L'azione surrogatoria avrebbe quindi dovuto essere parzialmente accolta (nei limiti dell'importo di Euro 1.850,00) anche per le somme corrisposte a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, essendo questa funzionale al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'infortunato a causa della perdita della retribuzione nel periodo di astensione forzata dal lavoro.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Deve, in via generale, ricordarsi che, tenuto conto delle pronunce della Corte Costituzionale con cui è stato escluso il diritto dell'assicuratore sociale di recuperare il costo delle prestazioni erogate all'infortunato sulle somme dovute dal responsabile a titolo di risarcimento di pregiudizi non patrimoniali estranei alla copertura

assicurativa (Corte Cost. n. 319 del 1989; Corte Cost. n. 356 del 1991; Corte Cost. n. 485 del 1991), si è consolidato presso questa Corte l'orientamento secondo il quale l'azione surrogatoria esercitata dall'Inail contro il soggetto responsabile del fatto dannoso riconosciuto come infortunio sul lavoro (art. 1916 c.c.) ovvero contro l'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale se l'infortunio deriva da fatto che dà luogo a questo tipo di responsabilità (art.142 d.lgs. n. 209 del 2005), incontra un preciso limite, oltre che nell'ammontare del risarcimento dovuto dal terzo responsabile, anche nella tipologia delle varie componenti di danno liquidate a suo carico, dovendosi distinguere tra le voci di danno coperte dall'assicurazione sociale da quelle ad essa estranee (cfr., tra le altre, Cass. 16/06/2001, n. 8182; Cass. 04/11/2003, n. 16519; Cass. 29/09/2005, n. 19150; Cass. 05/05/2010, n. 10834).

Il diritto di surroga dell'Inail, in altre parole, non può estendersi al danno non coperto dalla garanzia assicurativa ma, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che ha disposto la cd. "socializzazione" del danno biologico, può avere ad oggetto soltanto le somme corrisposte a titolo di danno patrimoniale e di danno biologico permanente, non anche quelle corrisposte a titolo di danno non patrimoniale di diversa specie (danno biologico temporaneo, danno morale ecc.), le quali integrano componenti del complessivo risarcimento liquidato in favore del danneggiato che non possono formare oggetto di indennizzo in sede previdenziale.

2.2. Ciò premesso in generale, con particolare riguardo alle somme pagate a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, ai sensi dell'art. 68 d.P.R. n. 1124 del 1965, questa Corte ha affermato che non sussiste il limite dell'ammontare del risarcimento liquidato a carico del terzo responsabile, in quanto l'Inail *ha sempre diritto di surrogarsi* nel diritto dell'infortunato al risarcimento del danno da perdita della retribuzione sebbene questi non abbia esercitato tale diritto verso il responsabile.

È stato al riguardo osservato, precisamente, che con tale prestazione l'Inail indennizza lo specifico danno patrimoniale consistente nel lucro cessante da perdita del salario a causa dell'infermità generata dall'infortunio e che dunque la corresponsione dell'indennizzo avviene in presenza di un fatto (l'assenza dal lavoro) che costituisce un pregiudizio civilisticamente rilevante del quale la vittima ha diritto di essere risarcita; pertanto, una volta erogata la prestazione, l'Inail è *sempre* surrogato nel diritto della vittima verso il responsabile, non assumendo rilievo la circostanza che la vittima stessa, avendo continuato a ricevere la retribuzione nel periodo di assenza dal lavoro, non abbia neppure percepito di aver patito quello specifico danno patrimoniale e non ne abbia neppure chiesto il risarcimento al responsabile (Cass. 12/02/2018, n. 3296).

2.3. È peraltro evidente che, poiché mediante il pagamento dell'indennità giornaliera ex art. 68 d.P.R. n. 1124 del 1965, l'istituto assicuratore indennizza il danno patrimoniale da perdita della retribuzione nel periodo di assenza dal lavoro, esso subentra alla vittima nella titolarità del diritto al risarcimento di tale specifico pregiudizio: la surrogazione costituisce infatti una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno sorto in capo alla vittima per effetto del fatto illecito (cfr. la citata Cass. 12/02/2018, n. 3296).

Ne consegue che l'istituto assicuratore non può esercitare verso il responsabile un diritto diverso da quello nella cui titolarità è subentrato, aggredendo, attraverso l'azione surrogatoria, somme liquidate alla vittima a titolo di risarcimento di un pregiudizio non coincidente con quello indennizzato.

Presupposto necessario della surrogazione è, infatti, che l'assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima e non pregiudizi diversi (Cass. 26/06/2015, n. 13222; Cass. 30/08/2016, n. 17407).

2.4. Appare dunque conforme a diritto il dispositivo della sentenza impugnata con cui è stata rigettata la domanda dell'Inail di rimborso delle somme corrisposte a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, pur dovendosi correggere la motivazione, ex art. 384, ultimo comma, c.p.c., nel senso di precisare che, per effetto della surrogazione nello specifico diritto dell'assicurato al risarcimento del danno patrimoniale da perdita della retribuzione, l'istituto non solo non poteva aggredire l'importo liquidato alla vittima a titolo di danno biologico temporaneo (pregiudizio non coperto dall'assicurazione sociale) ma non poteva aggredire neppure l'importo liquidato a titolo di spese mediche, il quale, pur integrando una posta di danno patrimoniale emergente (come tale indennizzabile dall'Inail ex artt. 87 ss. d.P.R. n. 1124 del 1965), nella fattispecie costituiva un pregiudizio diverso da quello concretamente indennizzato, e dunque una perdita patrimoniale non ristorata dall'assicuratore sociale, al cui risarcimento la vittima continuava ad avere diritto, di tal che - in difetto dei presupposti per il subentro dell'Inail nella posizione creditoria della vittima - l'eventuale indebita attribuzione all'Inail della prestazione dovuta dalla responsabile e dal suo assicuratore avrebbe comportato, per un verso, la mancata riparazione del danno subito dalla danneggiata e, per l'altro, l'indebita locupletazione dell'istituto.

Il ricorso va pertanto rigettato.

3. La mancata difesa degli intimati esime la Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

4. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 2 marzo 2018.

IL PRESIDENTE
Roberto Vivaldi

L'ESTENSORE
Paolo Spaziani



Il Funzionario Giudiziario
Incaricato **BATTISIA**



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi **29 MAG 2018**
Il Funzionario Giudiziario
Incaricato **BATTISIA**

